



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/12/2005

=====

ADDE' 13/12/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELO	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Marrazzo - Battaglia - Costa - Mandarelli - Tibaldi

DELIBERAZIONE 1116

Oggetto:

Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs 59/2005.

OGGETTO: Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi, del D.Lgs. 59/2005.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e cooperazione tra i popoli

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. n. 14 del 6 agosto 1999 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" con la quale è stato delegato alle Province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni in materia di protezione e tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

VISTA la Direttiva n.96/61/CE del 24 settembre 1999 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 di attuazione integrale della direttiva 96/61/CE e che abroga il precedente D.Lgs. 372/99 fatto salvo quanto previsto all'art.4 comma 2;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 59/2005 disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);

CONSIDERATO che l'art.2, comma 1 lettera i), del D.Lgs. 59/2005 definisce: "Autorità Competente; il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale indicati nell'Allegato V o, per gli altri impianti, l'autorità individuata, tenendo conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, dalla regione o dalla provincia autonoma;

CONSIDERATO che l'art.5 prevede che ogni autorizzazione integrata ambientale debba includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso e la data comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate;

CONSIDERATO altresì che tutti i procedimenti previsti per il rilascio dell'A.I.A. devono essere comunque conclusi in tempo utile per assicurare il rispetto del termine di cui sopra, le autorità competenti devono definire o adeguare conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) ai sensi dell'art.2, comma 1 lettera i), del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in ambito regionale è la Provincia per tutte le categorie di attività industriale previste dall'Allegato I del citato decreto legislativo;
- 2) ai fini della determinazione dell'appartenenza alle categorie comprese nell'allegato I del suddetto decreto, per le attività che sono accompagnate da valori soglia, questi valori devono essere riferiti alla capacità produttiva potenziale dell'impianto e non al grado di utilizzo dell'attività medesima;
- 3) l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, ai sensi dell'art. 5, del D.Lgs. 59/2005, è riferita all'intera unità produttiva;
- 4) nello svolgimento degli atti tecnici per l'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e nell'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Lazio) sarà di supporto all'Autorità competente;
- 5) di formulare il seguente calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione ambientale integrata, che potrà essere modificato dalle province tenendo conto delle proprie esigenze organizzative e di priorità ambientale. Tali modifiche dovranno però assicurare il rispetto del termine di cui al comma 18 dell'art.5 del D.Lgs. 59/2005.:

Tipo di attività prevalente (All.I) D.Lgs 59/05	Data di presentazione
Attività energetiche (punto 1)	
Produzione e trasformazione di metalli (punto 2)	entro il 31/1/2006
Industria dei prodotti minerali (punto 3)	entro il 31/1/2006
Industria chimica (punto 4)	entro il 31/1/2006
Gestione dei rifiuti (punto 5)	entro il 31/1/2006
Altre attività (punto 6)	entro il 31/1/2006

- 6) per le modifiche del calendario di cui sopra, le Province si atterranno a criteri di massima:
 - tipologia e consistenza numerica degli impianti appartenenti a ciascuna categoria di attività;
 - impatto ambientale di tali impianti sul territorio;
 - disponibilità delle normative tecniche di riferimento per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili (BREF) predisposte dagli uffici della Commissione Europea;

- 7) nel caso l'impianto ricada anche nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n.334 del 17 agosto 1994, l'autorizzazione integrata ambientale è trasmessa all'autorità competente in materia di controllo dei pericoli di incidente rilevante;
- 8) la domanda di autorizzazione dovrà contenere informazioni in modo tale da evidenziare le singole fasi di ciascuna attività svolta nell'impianto produttivo e le relative interconnessioni funzionali; il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale; gli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente e la descrizione degli interventi proposti al fine di adeguare gli impianti alle migliori tecniche disponibili, quantificando i benefici ottenibili in termini di riduzione delle emissioni e di utilizzo di risorse;
- 9) l'autorità competente completata l'istruttoria dovrà richiedere il parere non vincolante al Comitato Tecnico scientifico dell'Ambiente - Sezione Valutazione impatto Ambientale - istituito ai sensi della L. 74/91;
- 10) il Direttore del Dipartimento Territorio istituirà un gruppo di lavoro composto da funzionari regionali dei servizi coinvolti nelle materie di cui all'art.3 del d.lgs. 59/2005, funzionari delle Province del Lazio e rappresentanti dell'ARPA Lazio, che avrà il compito di predisporre, per l'ottimizzazione e realizzazione del lavoro delle strutture competenti, indirizzi omogenei per ogni tipologia di impianto. se
- 11) in attesa della definizione delle tariffe di cui all'art. 18 comma 2 del D.Lgs. 59/2005, le Province provvedono a richiedere al gestore, a titolo di acconto e salvo conguaglio, il versamento di un anticipo delle spese, quantificato sulla base della complessità dell'istruttoria e comunque non superiore alla cifra di euro 6.000,00, oltre i compensi spettanti all'ARPA Lazio sia per le attività di controllo che per le eventuali attività tecniche svolte nell'ambito dell'istruttoria di cui al precedente punto 4). Tali compensi, in attesa dell'approvazione del suddetto tariffario, saranno calcolati in base alle tariffe regionali vigenti.
Sulla base del consuntivo delle spese effettivamente sostenute, le Province possono richiedere la revisione del corrispettivo dei costi di istruttoria;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

di trasmettere copia del presente atto alle Amministrazioni Provinciali ed alla Direzione Generale dell'ARPA Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: P.to Massimo POMPILI
IL SEGRETARIO: P.to Domenico Antonio CUZZUPI

